

Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale

del 12 febbraio 2007

Il Consiglio comunale di Lugano, visti gli artt. 53 e seg. della Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971, 13 cpv. 1 let. a), 42 cpv. 2 e 186 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), 9 cpv. 1 let. a) e 104 del Regolamento comunale della Città di Lugano del 14 marzo 1989 (RCom),

risolve:

CAPITOLO I Generalità

Art. 1 Scopo

Le prestazioni comunali in ambito sociale perseguono lo scopo di sostenere puntualmente persone in situazione di particolare disagio economico a carattere temporaneo.

Art. 2 Natura 1

- Le misure di sussidiamento contenute nel presente Regolamento hanno carattere temporaneo, e sono intese a prevenire il ricorso alle prestazioni cantonali di carattere ricorrente.
- ² Esse possono anche essere intese quale facilitazione o incoraggiamento in vista di un reinserimento sociale e professionale.
- ³ In casi particolari, il Municipio ha la facoltà di richiedere il rimborso rateale, totale o parziale, del contributo elargito.

Art. 3 Campo d'applicazione 2 3

- ¹ Il Comune eroga prestazioni nei seguenti casi:
 - a. spese per l'alloggio e garanzia per la locazione di alloggi;
 - b. spese per la salute e odontoiatriche;
 - c. spese per le attività a pagamento in ambito scolastico;
 - d. spese per la partecipazione di bambini e adolescenti a colonie riconosciute sulla base della legge cantonale;
 - e. spese per servizi funebri e di sepoltura;
 - f. spese per eventi straordinari e altri bisogni puntuali.
- ² Le prestazioni comunali sono erogate solo se richieste dall'interessato o da un suo rappresentante.



È prevista la possibilità che terze persone, a conoscenza di una situazione di indigenza, abbiano a segnalarla ai servizi competenti, a cui spetta il compito di contattare l'avente diritto.

³ Oltre alle prestazioni puntuali il Comune, in ossequio alle disposizioni e ai programmi cantonali di inserimento professionale, attiva, nel limite del possibile, misure concordate di inserimento formativo o lavorativo a favore di persone escluse dal mondo del lavoro.

Art. 4 Beneficiari 4

Le prestazioni comunali possono essere erogate se sono cumulativamente rispettate le condizioni seguenti:

- a. mancato conseguimento del reddito disponibile residuale stabilito dall'art. 6bis:
- b. domicilio o dimora (permesso B) nel Comune da almeno 3 anni.

Art. 5 Esclusioni 5

Le prestazioni comunali non vengono erogate a:

- a. persone in mora con il pagamento delle imposte federali, cantonali e comunali senza validi motivi di ordine finanziario;
- b. persone soggette a particolari disposizioni di sussidiamento federali o cantonali (richiedenti l'asilo, rifugiati, detenuti, ecc.);
- c. cittadini stranieri la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base ad una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento;
- d. persone che hanno percepito indebitamente prestazioni sociali erogate dallo Stato, dal Comune o da altri enti pubblici o privati;
- e. persone che hanno già ottenuto o che potrebbero ottenere le medesime prestazioni tramite la Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 6 ottobre 2006 (LPC), o la Legge sull'assistenza sociale, o tramite gli aiuti per l'assicurazione malattia.

Art. 6 Unità di riferimento e reddito determinante 6 7

- L'unità di riferimento (titolare del diritto e persone conviventi o parenti) è determinata sulla base dell'art. 4 della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) e della deroga di cui all'art. 21 della Legge sull'assistenza sociale.
- Il reddito determinante è il reddito disponibile residuale, che risulta dal reddito lordo dedotti i seguenti costi: oneri sociali, spese per l'alloggio, assicurazione malattia.
- Vengono computati tutti i redditi senza eccezione, compresi i contributi o aiuti erogati da enti, associazioni o fondazioni.
- Al reddito si aggiunge la sostanza netta (senza l'abitazione primaria), dedotti CHF 10'000.-- per una persona sola e CHF 20'000.-- per coppie e famiglie.



- Al reddito si aggiunge pure un 1/15 della sostanza netta che corrisponde all'abitazione primaria, dedotti CHF 75'000.-- per una persona sola e CHF 100'000.-- per coppie e famiglie.
- ⁶ Per la determinazione del reddito e della sostanza fa stato il loro valore al momento della richiesta.

Art 6 bis Limiti di reddito 8

- ¹ Il limite del reddito disponibile residuale (in CHF/anno) al di sotto del quale si può accedere alle prestazioni comunali è il seguente, tenuto conto del numero di persone per unità di riferimento:
 - 1 persona: 17'000.--2 persone: 25'000.--3 persone: 30'000.--4 persone: 35'000.--5 persone: 40'000.--

Per ogni persona in più il limite sale di CHF 4'000.--.

- Il Municipio può adeguare ogni anno questi limiti, tenuto conto del rincaro e delle rivalutazioni delle prestazioni cantonali.
- La somma delle prestazioni erogate in un anno civile in base al presente Regolamento e del reddito disponibile residuale dell'Unità di riferimento non può superare il limite di reddito.

Art. 6 ter Importi massimi 9

Gli importi massimi complessivi erogati in un anno civile in base al presente Regolamento sono di CHF 3'000.-- per unità di riferimento di 1 persona e di CHF 4'000.-- per 2 persone. Per ogni persona in più l'importo massimo aumenta di CHF 500.--.

Art. 7 Casi di rigore

In casi di disagio particolarmente grave possono essere erogate prestazioni anche a persone escluse sulla base degli articoli che precedono.

CAPITOLO II

Prestazioni

Art. 8 Spese per l'alloggio e deposito di garanzia 10

- Riservata la natura puntuale delle prestazioni comunali in ambito sociale, il contributo per le spese per l'alloggio (pigioni, spese accessorie e altri costi) può essere riconosciuto nei limiti dell'art. 6ter.
- ² Il contributo per il pagamento del deposito di garanzia è da intendersi quale prestito all'unità di riferimento, con lo scopo di consentire la



- locazione di un appartamento da adibire quale alloggio personale e famigliare.
- ³ Le modalità di erogazione del prestito e la sua restituzione sono da convenire prima dell'erogazione con il beneficiario, rispettivamente con il locatore.

Art. 9 Spese per la salute e odontoiatriche 11 12

Il contributo per le spese per la salute e odontoiatriche può essere riconosciuto nei limiti dell'art. 6ter.

Art. 10 Spese per i servizi funebri e la sepoltura 13

- ¹ Sono considerate spese funerarie e di sepoltura:
 - a. quelle derivanti dallo svolgimento del funerale, ivi compreso l'acquisto del cofano per sepoltura o cremazione, il servizio mortuario di trasporto e il servizio funebre secondo le modalità in uso, compresa la vestizione e la preparazione della salma;
 - b. quelle derivanti dal pagamento della concessione per il posto tomba, il loculo, il colombare o il deposito ceneri, comprese le spese per la preparazione e la chiusura.
- Sono legittimati a chiedere il contributo comunale il coniuge superstite, i parenti in linea ascendente e discendente, fratelli e sorelle, il tutore, l'assistente o il curatore ed inoltre la direzione dell'istituto in cui il defunto era degente.
- La richiesta deve essere inoltrata entro sei mesi dallo svolgimento del funerale. Per le persone senza parenti prossimi non degenti in istituti la procedura è avviata d'ufficio.
- ⁴ Il contributo comunale viene erogato fino ad un massimo di CHF 4'000.--, ritenuto che il funerale non superi ragionevolmente la spesa minima possibile. Il sussidio è accordato in base all'importo effettivo delle spese comprovate. L'eventuale sostanza relitta dal defunto va a diminuzione della prestazione comunale, senza riguardo ai limiti definiti all'art. 6 cpv. 4 e 5.

Art. 11 Eventi straordinari e altri bisogni puntuali 14 15

- Per eventi straordinari si intendono tutte quelle situazioni che non possono essere ragionevolmente previste, rispettivamente di bisogno puntuale, che fanno astrazione dal novero degli ambiti definiti nel presente Regolamento e che incidono in modo rilevante sulla disponibilità finanziaria del richiedente.
- Il contributo per eventi straordinari e bisogni puntuali può essere riconosciuto nei limiti dell'art. 6ter.

Art. 12 Assistenza tra parenti

Il Municipio è autorizzato a far valere il diritto di regresso verso i parenti obbligati all'assistenza sulla base dell'art. 328 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CCS).

CAPITOLO III Procedura

Art. 13 Domanda 16

La domanda per l'ottenimento delle prestazioni comunali deve essere inoltrata per iscritto al Municipio per il tramite dell'Ufficio intervento sociale, che deve garantire la necessaria collaborazione, allegando:

- l'ultima notifica di tassazione disponibile e l'ultima dichiarazione fiscale, come pure ogni altro documento atto a comprovare redditi e sostanza al momento della richiesta;
- la richiesta di deposito di garanzia (per il prestito di cui all'art. 8);
- i giustificativi di spesa (fatture, preventivi, ecc.) per le altre prestazioni.

Art. 14 Obbligo di informazione

- Il richiedente, rispettivamente il beneficiario di una prestazione, è tenuto a dare ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie.
- A richiesta l'interessato deve svincolare ogni autorità, ente pubblico o privato e ogni terzo in genere dal segreto d'ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.

Art. 15 Restituzione

- La prestazione comunale indebitamente percepita deve essere restituita.
- Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno in cui il Municipio o il servizio delegato ha avuto conoscenza dell'indebito, ma in ogni caso dopo cinque anni dal pagamento della prestazione.
- La restituzione può essere condonata, in tutto o in parte, se il beneficiario ha ricevuto la prestazione in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo gravoso.

CAPITOLO IV Disposizioni finali

Art. 16 Competenza 17

Il Municipio è competente per l'applicazione del presente Regolamento. Esso emana le necessarie disposizioni esecutive.



- Nel caso di delega decisionale ad un servizio dell'Amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo sarà data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.
- ³ Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni.

Art. 17 Riesame

Il presente Regolamento viene riesaminato all'inizio di ogni legislatura.

Art. 18 Abrogazioni

Il presente Regolamento abroga le seguenti normative:

- Regolamento del Fondo di previdenza sociale, del 26 febbraio 1996;
- Regolamento per la concessione di contributi comunali alle spese di alloggio, del 29 febbraio 1988;
- Regolamento per la concessione di contributi comunali alle spese per i servizi funebri e la sepoltura, del 25 febbraio 1992;
- Regolamento per la concessione di contributi comunali alle spese per l'alloggio di Breganzona, del 13 dicembre 1993;
- Regolamento comunale per il versamento della prestazione complementare a beneficiari di rendite AVS/AI di Davesco-Soragno, del 19 dicembre 1979;
- Regolamento concernente l'aiuto complementare comunale ai beneficiari di rendite AVS/AI del Comune di Pambio-Noranco, del 19 novembre 1990;
- Regolamento comunale per i sussidi agli studi di Pazzallo, dell'8 novembre 1994;
- Regolamento per il versamento di una prestazione complementare comunale ai beneficiari della prestazione complementare AVS/AI di Pazzallo, del 31 maggio 1990;
- Regolamento per il versamento di una prestazione complementare comunale ai beneficiari della prestazione complementare AVS/AI di Pregassona, del 19 dicembre 1977;
- Regolamento per la concessione di contributi comunali alla copertura delle spese per l'alloggio di Pregassona, del 16 dicembre 1991;
- Regolamento Fondo sociale comunale di Viganello, del 16 aprile 1998; come pure tutte le successive modifiche agli stessi ed ogni altra disposizione incompatibile o contraria.

Art. 19 Entrata in vigore 18

Il Municipio fissa la data di entrata in vigore del presente Regolamento, dopo che lo stesso sarà stato approvato dalla competente autorità cantonale.



Per il Consiglio comunale

Il Presidente Il Segretario Gli scrutatori

Lauro Degiorgi A. Zoppi, lic. oec. HSG Patrick Lamoni

Francesca Bordoni Brooks

Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 12 febbraio 2007. Pubblicato agli albi comunali nel periodo compreso tra il 16 febbraio 2007 e il 19 marzo 2007.

Ratificato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-9663 del 2 luglio 2007.



Note

- 1 Cpv. 3 adottato dal Consiglio comunale il 19 dicembre 2011, pubblicato agli albi comunali dal 22 dicembre 2011 al 6 febbraio 2012, approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione del 1° marzo 2012, in vigore dal 1° aprile 2012. (ris. mun. 21.03.2012).
- 2 Cpv. 1 modificato dal Consiglio comunale il 19 dicembre 2011, pubblicato agli albi comunali dal 22 dicembre 2011 al 6 febbraio 2012, approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione del 1° marzo 2012, in vigore dal 1° aprile 2012. (ris. mun. 21.03.2012).
- 3 Sulla base dell'art. 5 del Decreto legislativo concernente l'aggregazione dei Comuni di Bogno, Cadro, Carona, Certara, Cimadera, Lugano, Sonvico e Valcolla, pubblicato sul FU 54/2012 del 6 luglio 2012, gli attuali regolamenti comunali di Lugano sono automaticamente estesi al comprensorio del nuovo Comune.
- 4 Modificato dal Consiglio comunale il 19 dicembre 2011, pubblicato agli albi comunali dal 22 dicembre 2011 al 6 febbraio 2012, approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione del 1° marzo 2012, in vigore dal 1° aprile 2012. (ris. mun. 21.03.2012).
- 5 Let. e) adottata dal Consiglio comunale il 19 dicembre 2011, pubblicato agli albi comunali dal 22 dicembre 2011 al 6 febbraio 2012, approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione del 1° marzo 2012, in vigore dal 1° aprile 2012. (ris. mun. 21.03.2012).
- 6 Cpv. 1 ed ex 5 modificati sulla base della ris. no. 137-RE-9663, del 2 luglio 2007, della Sezione degli enti locali.
- 7 Modificato dal Consiglio comunale il 19 dicembre 2011, pubblicato agli albi comunali dal 22 dicembre 2011 al 6 febbraio 2012, approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione del 1° marzo 2012, in vigore dal 1° aprile 2012. (ris. mun. 21.03.2012).
- 8 Adottato dal Consiglio comunale il 19 dicembre 2011, pubblicato agli albi comunali dal 22 dicembre 2011 al 6 febbraio 2012, approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione del 1° marzo 2012, in vigore dal 1° aprile 2012. (ris. mun. 21.03.2012).
- 9 Adottato dal Consiglio comunale il 19 dicembre 2011, pubblicato agli albi comunali dal 22 dicembre 2011 al 6 febbraio 2012, approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione del 1° marzo 2012, in vigore dal 1° aprile 2012. (ris. mun. 21.03.2012).
- 10 Marginale e cpv. 1 modificati dal Consiglio comunale il 19 dicembre 2011, pubblicato agli albi comunali dal 22 dicembre 2011 al 6 febbraio 2012, approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione del 1° marzo 2012, in vigore dal 1° aprile 2012. (ris. mun. 21.03.2012).
- 11 Modificato sulla base della ris. no. 137-RE-9663, del 2 luglio 2007, della Sezione degli enti locali.
- 12 Modificato dal Consiglio comunale il 19 dicembre 2011, pubblicato agli albi comunali dal 22 dicembre 2011 al 6 febbraio 2012, approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione del 1° marzo 2012, in vigore dal 1° aprile 2012. (ris. mun. 21.03.2012).
- 13 Cpv. 4 modificato dal Consiglio comunale il 19 dicembre 2011, pubblicato agli albi comunali dal 22 dicembre 2011 al 6 febbraio 2012, approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione del 1° marzo 2012, in vigore dal 1° aprile 2012. (ris. mun. 21.03.2012).
- 14 Cpv. 2 modificato sulla base della ris. no. 137-RE-9663, del 2 luglio 2007, della Sezione degli enti locali.
- 15 Cpv. 2 modificato dal Consiglio comunale il 19 dicembre 2011, pubblicato agli albi comunali



а

- dal 22 dicembre 2011 al 6 febbraio 2012, approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione del 1° marzo 2012, in vigore dal 1° aprile 2012. (ris. mun. 21.03.2012).
- 16 Modificato sulla base della ris. no. 137-RE-9663, del 2 luglio 2007, della Sezione degli enti locali.
- 17 Cpv. 3 inserito sulla base della ris. no. 137-RE-9663, del 2 luglio 2007, della Sezione degli enti
- 18 Con ris. mun. del 12 settembre 2007 il Municipio ha fissato l'entrata in vigore del Regolamento al 1° ottobre 2007.